



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 113 del 28 Giugno 2019

LEGGI REGIONALI NN. 11 - 12 - 13 E 14

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 24.06.2019, N. 11

Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali 4

LEGGE REGIONALE 28.06.2019, N. 12

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per il ripiano delle perdite e la ricapitalizzazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A.28

LEGGE REGIONALE 28.06.2019, N. 13

Contributo straordinario al Centro di Ricerca Unico d'Abruzzo (CRUA)32

LEGGE REGIONALE 28.06.2019, N. 14

Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della l.r. 4/200934

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 11

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 6/2 del 4.6.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 24.06.2019, N. 11

Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di disposizioni di legge regionali già tacitamente o implicitamente abrogate o, comunque, non più operanti o applicate, in quanto hanno esaurito i propri effetti.

Art. 2

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le disposizioni normative contenute nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 46 della l.r. 1/2011)

1. L'articolo 46 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) è abrogato.

Art. 4

(Abrogazione del comma 4 bis dell'articolo 5 della l.r. 25/2007)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25 (Disciplina dell'attività di trasporto dei viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è abrogato.

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.
2. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'Allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in formato telematico (BURAT).

**Allegato A - Disposizioni normative abrogate
(art. 2, comma 1)**

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Organi della Regione

1. **L.R. 5 aprile 1973, n. 14:** Modifica della legge regionale 14 agosto 1972, n. 13 "Esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli enti locali ed ordinamento del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo".
2. **L.R. 11 aprile 1973, n. 16:** Norme sul conferimento di incarichi di consulenza da parte del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
3. **L.R. 6 novembre 1974, n. 46:** Gettone di presenza e rimborso spese ai componenti il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo sugli atti degli enti locali. Modifiche ed integrazioni dell'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1972, n. 13.
4. **L.R. 19 dicembre 1974, n. 51:** Esercizio del controllo sugli atti degli enti pubblici operanti in agricoltura.
5. **L.R. 17 febbraio 1976, n. 9:** Modifiche e integrazioni della L.R. 14 agosto 1972, n. 13, modificata con L.R. 5 aprile 1973, n. 14, sull'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali ed ordinamento del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali decentrate.
6. **L.R. 14 settembre 1976, n. 59:** Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1973, n. 23, concernenti la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali.
7. **L.R. 20 gennaio 1977, n. 3:** Norme relative agli incarichi di consulenza conferibili da parte del Consiglio regionale e della Giunta regionale: modifica della legge regionale 11 aprile 1973, n. 16.
8. **L.R. 23 marzo 1977, n. 17:** Pubblicazione di atti amministrativi degli Organi della Regione Abruzzo.
9. **L.R. 25 novembre 1977, n. 68:** Legge regionale 11 aprile 1973, n. 16 e legge regionale 20 gennaio 1977, n. 3, recanti "Norme sul conferimento di incarichi di consulenza da parte del Consiglio e della Giunta regionale", e legge regionale 30 novembre 1973, n. 43, recante "Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni". Modifica delle disponibilità finanziarie.
10. **L.R. 21 giugno 1978, n. 31:** Rimborso delle spese di trasporto ai componenti degli organismi regionali.
11. **L.R. 19 dicembre 1978, n. 80:** Modificazione della legge regionale 11 aprile 1973, n. 16.
12. **L.R. 24 agosto 1979, n. 34:** Studi e ricerche nell'ambito della programmazione - Rifinanziamento della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 80.
13. **L.R. 17 maggio 1980, n. 35:** Gettoni di presenza ai componenti il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo sugli atti degli enti locali. Modifiche dell'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1972, n. 13.
14. **L.R. 24 maggio 1980, n. 37:** Studi e ricerche nell'ambito della programmazione - Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1979, n. 34.

Personale e amministrazione

1. **L.R. 12 febbraio 1973, n. 5:** Revoca della legge concernente l'attribuzione al personale regionale di un acconto sui futuri miglioramenti economici derivanti dal passaggio alla Regione, approvata nella seduta del 13 dicembre 1972 e del successivo provvedimento di conferma adottato nella seduta del 17 gennaio 1973.
2. **L.R. 16 febbraio 1973, n. 7:** Attribuzione al personale regionale di un acconto sui futuri miglioramenti economici derivanti dal passaggio alla Regione.
3. **L.R. 16 marzo 1973, n. 13:** Concessione indennità di missione al personale comandato presso la Regione Abruzzo.
4. **L.R. 19 giugno 1973, n. 24:** Norme per l'ordinamento degli Uffici, dei Servizi e delle Unità operative regionali.

5. **L.R. 26 giugno 1973, n. 25:** Concessione indennità di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali o periferici non trasferiti, messo a disposizione della Regione Abruzzo.
6. **L.R. 2 agosto 1973, n. 32:** Norme per lo Statuto del personale.
7. **L.R. 2 agosto 1973, n. 33:** Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente norme per lo Statuto del personale approvato dal Consiglio regionale il 28 giugno 1973.
8. **L.R. 2 novembre 1973, n. 39:** Acconto sul futuro trattamento economico al personale in servizio presso la Regione Abruzzo.
9. **L.R. 9 agosto 1974, n. 35:** Modifiche ed integrazioni alle L.R. 2 agosto 1973, n. 32 e L.R. 2 agosto 1973, n. 33 concernenti norme sullo Statuto del personale.
10. **L.R. 9 agosto 1974, n. 36:** Modifica alla legge regionale approvata nella seduta del 3 luglio 1974 concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32 ed alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 33 concernenti norme per lo Statuto del personale".
11. **L.R. 22 agosto 1974, n. 39:** Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, recante norme per lo Statuto del personale.
12. **L.R. 4 dicembre 1974, n. 49:** Interpretazione autentica dell'art. 75 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.
13. **L.R. 12 marzo 1975, n. 18:** Modifica della tabella A allegata alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.
14. **L.R. 14 marzo 1975, n. 22:** Disciplina degli Uffici Stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
15. **L.R. 4 giugno 1975, n. 53:** Abrogazione del penultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, contenente norme per lo Statuto del personale.
16. **L.R. 8 luglio 1975, n. 63:** Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 13.
17. **L.R. 25 novembre 1976, n. 64:** Inquadramento nel ruolo regionale di personale in servizio presso gli Uffici regionali alla data del 30 aprile 1975.
18. **L.R. 17 maggio 1977, n. 21:** Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.
19. **L.R. 11 agosto 1977, n. 43:** Provvedimenti relativi alle indennità di anzianità ed indennità una tantum versate dal Ministero del tesoro riguardanti il personale ex I.S.E.S. trasferito all'Ente Regione Abruzzo a norma del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036.
20. **L.R. 29 dicembre 1977, n. 77:** Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.
21. **L.R. 2 marzo 1978, n. 13:** Inquadramento nel ruolo regionale del personale dei soppressi Enti gioventù italiana e Opera nazionale maternità ed infanzia.
22. **L.R. 22 marzo 1978, n. 14:** Norme sull'ammissione all'impiego regionale.
23. **L.R. 22 marzo 1978, n. 15:** Modifiche e integrazioni alla legge regionale concernente norme sull'ammissione all'impiego regionale.
24. **L.R. 6 giugno 1978, n. 27:** Inquadramento nei ruoli del personale regionale degli ufficiali sanitari che abbiano esercitato nella Regione le funzioni di medico provinciale.
25. **L.R. 1 agosto 1978, n. 43:** Modifica all'organico del personale regionale.
26. **L.R. 30 agosto 1978, n. 56:** Assegnazione alla Regione del personale dei soppressi Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.
27. **L.R. 27 dicembre 1978, n. 83:** Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'impiego regionale.
28. **L.R. 28 dicembre 1978, n. 85:** Istituzione della sezione geologica-geotecnica regionale.
29. **L.R. 27 giugno 1979, n. 27:** Miglioramenti economici al personale regionale, in applicazione del contratto nazionale di categoria.
30. **L.R. 13 novembre 1979, n. 53:** Indennità spettanti ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione all'impiego regionale.
31. **L.R. 13 novembre 1979, n. 54:** Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
32. **L.R. 3 dicembre 1979, n. 59:** Corresponsione somma "una tantum" al personale dipendente.

33. **L.R. 3 dicembre 1979, n. 60:** Norme di attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.
34. **L.R. 3 dicembre 1979, n. 61:** Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente: "Norme di attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario".
35. **L.R. 11 dicembre 1979, n. 64:** Destinazione definitiva del personale posto a disposizione della Regione per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
36. **L.R. 2 giugno 1980, n. 44:** Ruolo del personale addetto alle attività di formazione professionale gestite dalla Regione Abruzzo.
37. **L.R. 4 giugno 1980, n. 49:** Immissione di personale operaio nel ruolo organico dell'E.R.S.A. - Ente regionale di sviluppo agricolo.
38. **L.R. 4 giugno 1980, n. 51:** Disciplina dell'iscrizione nei ruoli normativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale da destinare alle Unità locali socio-sanitarie.
39. **L.R. 16 giugno 1980, n. 54:** Inquadramento nel ruolo regionale del personale dei soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.
40. **L.R. 16 giugno 1980, n. 56:** Norme di attuazione per il personale dell'E.R.S.A. della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60 e norme integrative della L.R. 28 dicembre 1978, n. 87.
41. **L.R. 18 gennaio 1980, n. 6:** Norme sull'impiego regionale e sullo Statuto del personale.
42. **L.R. 20 giugno 1980, n. 67:** Istituzione del Settore Informatica.
43. **L.R. 20 maggio 1981, n. 15:** Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Abruzzo in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1979-81.
44. **L.R. 14 agosto 1981, n. 27:** Disposizioni per la destinazione dei giovani inseriti nelle graduatorie regionali istituite ai sensi della L.R. 4 settembre 1980, n. 68.
45. **L.R. 7 luglio 1982, n. 39:** Disposizioni di attuazione dell'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.
46. **L.R. 23 luglio 1982, n. 48:** Norme integrative alla legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, recante: "Norme di attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario".
47. **L.R. 23 luglio 1982, n. 53:** Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente: "Norme integrative alla legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, recante norma di attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario", approvata dal Consiglio regionale il 9 giugno 1982.
48. **L.R. 16 dicembre 1982, n. 91:** Integrazione dell'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 67: "Istituzione del Settore Informatica".

Enti locali e decentramento

1. **L.R. 24 gennaio 1975, n. 14:** Erogazione di un contributo alle aziende speciali consorziali della Regione per spese inerenti al personale ed alla gestione degli Uffici.
2. **L.R. 3 aprile 1975, n. 26:** Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16. Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle Comunità montane (Comune di Bisenti).
3. **L.R. 10 aprile 1975, n. 33:** Integrazione della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16 "Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle Comunità montane" (Comune di Fossa).
4. **L.R. 6 giugno 1975, n. 54:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana della Valle Roveto.
5. **L.R. 6 giugno 1975, n. 56:** Delega alle Province delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, viabilità, caccia e pesca nelle acque interne.
6. **L.R. 30 dicembre 1975, n. 66:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana Peligna.
7. **L.R. 30 dicembre 1975, n. 67:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana Sirentina.
8. **L.R. 30 dicembre 1975, n. 68:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana della Laga.
9. **L.R. 30 dicembre 1975, n. 70:** Iscrizione dei fondi assegnati alla Regione per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle Comunità montane.

10. **L.R. 29 gennaio 1976, n. 8:** Approvazione dello statuto della Comunità montana Vestina.
11. **L.R. 13 aprile 1976, n. 15:** Modifica dell'art. 1 dello Statuto della Comunità montana della Valle Roveto, approvato con legge regionale 6 giugno 1975, n. 54.
12. **L.R. 22 aprile 1976, n. 16:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana Medio Sangro.
13. **L.R. 22 aprile 1976, n. 17:** Modifica alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 1: "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con l'art. 4, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in materia di Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale".
14. **L.R. 18 maggio 1976, n. 22:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana del Medio Vastese.
15. **L.R. 3 giugno 1976, n. 28:** Modifica dell'art. 12 della L.R. 27 maggio 1974, n. 16 - Delimitazione delle zone montane omogenee costituzione delle Comunità montane.
16. **L.R. 6 luglio 1976, n. 35:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana "Amiternina" - Zona omogenea "A" - Comuni della provincia de L'Aquila.
17. **L.R. 7 luglio 1976, n. 37:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana del Gran Sasso - Zona omogenea "O" - Comuni della provincia di Teramo.
18. **L.R. 3 settembre 1976, n. 45:** Erogazione di un contributo alle aziende speciali consorziali della Regione per spese inerenti al personale ed alla gestione degli Uffici.
19. **L.R. 3 settembre 1976, n. 50:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana "Alto Vastese" - Zona omogenea "U" - Comuni della provincia di Chieti.
20. **L.R. 14 settembre 1976, n. 53:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana "Aventino-Medio Sangro" Zona omogenea "Q" - Comuni della provincia di Chieti.
21. **L.R. 14 settembre 1976, n. 58:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana - Valle del Giovenco - Zona omogenea "D" - Comuni della provincia de L'Aquila.
22. **L.R. 7 marzo 1977, n. 13:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana "Marsica 1" - Zona omogenea "E" - Comuni della provincia di L'Aquila.
23. **L.R. 7 marzo 1977, n. 15:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana "Della Maiella e del Morrone" - Zona omogenea "L" - Comuni della provincia di Pescara.
24. **L.R. 7 giugno 1977, n. 26:** Approvazione del nuovo Statuto della Comunità montana "Campo Imperatore-Piana di Navelli" - Zona omogenea "B" - Comuni della provincia dell'Aquila.
25. **L.R. 6 luglio 1977, n. 31:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana della Maielletta - Zona omogenea "P" - Comuni della provincia di Chieti.
26. **L.R. 12 luglio 1977, n. 35:** Delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 28 luglio 1971, n. 558.
27. **L.R. 4 agosto 1977, n. 39:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana Valsangro - Zona omogenea "S" - Comuni della provincia di Chieti.
28. **L.R. 4 agosto 1977, n. 40:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana "Dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia" - Zona omogenea "H" - Comuni della provincia di L'Aquila.
29. **L.R. 11 agosto 1977, n. 44:** Integrazione della normativa per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore della sicurezza sociale.
30. **L.R. 23 agosto 1977, n. 50:** Modifica alla legge regionale n. 1 del 15 gennaio 1973.
31. **L.R. 7 settembre 1977, n. 59:** Approvazione dello Statuto della Comunità montana "Vomano e Piomba" - Zona omogenea "N" - Comuni della provincia di Teramo.
32. **L.R. 1 dicembre 1977, n. 70:** Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16 - Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle Comunità montane.
33. **L.R. 16 dicembre 1977, n. 72:** Integrazione dell'art. 1 dello Statuto della Comunità montana della Maiella e del Morrone zona omogenea "L" - Comuni della provincia di Pescara.
34. **L.R. 18 maggio 1978, n. 25:** Modifiche ed integrazioni all'art. 28 dello Statuto della Comunità montana del "Medio Vastese".
35. **L.R. 9 giugno 1978, n. 28:** Modifiche ed integrazioni agli artt. 1-3-4-6-7-9-13-14-16-23 e 27 dello Statuto della Comunità montana "Valle Roveto" approvato con legge regionale n. 54 del 6 giugno 1975.
36. **L.R. 12 luglio 1978, n. 40:** Norme transitorie sulle attribuzioni degli Uffici dei medici e dei veterinari provinciali, in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

37. **L.R. 1 agosto 1978, n. 42:** Soppressione degli Enti comunali di assistenza e trasferimento ai Comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni.
38. **L.R. 18 agosto 1978, n. 46:** Integrazione alla legge regionale concernente la soppressione degli Enti comunali di assistenza e trasferimento ai Comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni.
39. **L.R. 7 novembre 1978, n. 67:** Provvedimenti in favore delle Comunità montane "Amiternina" e "Campo Imperatore-Piana di Navelli" per spese inerenti al personale e alla gestione dell'ufficio.
40. **L.R. 16 novembre 1978, n. 71:** Integrazione agli artt. 8 e 29, commi 4° e 5°, dello Statuto della Comunità montana "Maielletta" - Zona omogenea "P" - Comuni della provincia di Chieti.
41. **L.R. 9 gennaio 1979, n. 2:** Norme in materia di espropriazioni per pubblico interesse.
42. **L.R. 21 marzo 1979, n. 14:** Modifiche ed integrazioni all'art. 27 dello statuto della Comunità montana "Medio Sangro" - Zona omogenea "R" - Comuni della provincia di Chieti - approvata con L.R. 22 aprile 1976, n. 16.
43. **L.R. 28 marzo 1979, n. 18:** Modifiche ed integrazioni all'art. 1 dello Statuto della Comunità montana "Vomano e Piomba" - Zona omogenea "N" - Comuni della provincia di Teramo - approvato con L.R. 59 del 7 settembre 1977.
44. **L.R. 11 settembre 1979, n. 44:** Delega di funzioni amministrative agli enti locali.
45. **L.R. 13 novembre 1979, n. 52:** Modifica art. 27- comma I - dello Statuto della Comunità montana "Amiternina" - Zona omogenea "A" - Comuni della provincia de L'Aquila.
46. **L.R. 15 aprile 1980, n. 25:** Modifica all'articolo 12 dello Statuto della Comunità montana "Amiternina" - Zona omogenea "A" - Comuni della provincia de L'Aquila.
47. **L.R. 2 maggio 1980, n. 27:** Contributo regionale alle Comunità montane nelle spese di funzionamento.
48. **L.R. 2 maggio 1980, n. 29:** Modifica all'articolo 27 - terzo comma, dello Statuto della Comunità montana "Valle Roveto" - Zona omogenea "G" - Comuni della provincia de L'Aquila - approvato con L.R. n. 54 del 6 giugno 1975, modificato con L.R. n. 15 del 13 aprile 1976 e L.R. n. 28 del 9 giugno 1978.
49. **L.R. 23 aprile 1981, n. 6:** Modifica dell'art. 27, primo e secondo comma dello Statuto della Comunità montana "Vomano, Piomba e Fino" - Zona omogenea "N" - Comuni della provincia di Teramo - approvato con L.R. 7 settembre 1977, n. 59.
50. **L.R. 15 gennaio 1982, n. 11:** Contributo regionale alle Comunità montane nelle spese di funzionamento per l'anno 1981.
51. **L.R. 16 aprile 1982, n. 23:** Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 15, 17 e 27 dello Statuto della Comunità montana Sirentina - Zona omogenea "C" - approvato con legge regionale n. 67 del 30 dicembre 1975.
52. **L.R. 23 luglio 1982, n. 50:** Modifica all'art. 27, commi primo e secondo, dello statuto della Comunità montana "Amiternina" - Zona omogenea "A" - Comuni della provincia de L'Aquila - approvato con legge regionale n. 35 del 6 luglio 1976.
53. **L.R. 24 dicembre 1982, n. 94:** Modifica all'art. 18 dello Statuto della Comunità montana "Marsica 1" - Zona omogenea "E" - Comuni della Provincia de L'Aquila - approvato con legge regionale n. 13 del 7 marzo 1977.

SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Artigianato

1. **L.R. 10 luglio 1974, n. 22:** Istituzione del Comitato regionale di studio per i problemi dell'artigianato abruzzese.
2. **L.R. 22 agosto 1974, n. 37:** Provvedimenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane.
3. **L.R. 14 maggio 1975, n. 40:** Modifica della L.R. 22 agosto 1974, n. 37 recante "Provvedimenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività artigiane".

4. **L.R. 8 febbraio 1977, n. 7:** Modifica della L.R. 22 agosto 1974, n. 37 concernente: "Provvedimenti in favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigianali".
5. **L.R. 13 settembre 1977, n. 60:** L.R. 24 agosto 1973, n. 36: "Utilizzazione di stanziamenti particolari per taluni oneri dell'esercizio 1977".
6. **L.R. 31 agosto 1978, n. 54:** Provvedimenti per l'effettuazione di un'indagine conoscitiva sull'artigianato contemporaneamente alla revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane.
7. **L.R. 11 dicembre 1979, n. 66:** Proposta per rifinanziamento della L.R. n. 68 del 7 novembre 1978.

Professioni

1. **L.R. 30 maggio 1974, n. 18:** Norme per la costituzione su base provinciale della commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito della Regione.
2. **L.R. 29 luglio 1974, n. 26:** Disposizioni relative alla formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari.
3. **L.R. 26 febbraio 1976, n. 12:** Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 18, concernente: norme per la costituzione su base provinciale della commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito della Regione.
4. **L.R. 10 gennaio 1980, n. 1:** Norme per la costituzione su base provinciale della commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio delle professioni di corrieri e interpreti.

Sostegno all'innovazione per i settori produttivi

1. **L.R. 6 novembre 1980, n. 74:** Legge quadro in materia di cooperazione e associazionismo.
2. **L.R. 6 marzo 1980, n. 17:** Norme per la predisposizione e l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo.

Miniere e risorse geotermiche

1. **L.R. 16 luglio 1981, n. 23:** Assunzione a carico della Regione degli oneri derivanti dall'espletamento di servizi di competenza regionale, da parte di funzionari del Corpo nazionale delle miniere, negli anni 1978 e 1979.

Commercio, fiere e mercati

1. **L.R. 2 febbraio 1978, n. 11:** Rifinanziamento della L.R. 6 giugno 1975, n. 55, concernente provvedimenti a favore dei farmacisti rurali in località della regione fino a 3.000 abitanti.

Caccia, pesca e itticoltura

1. **L.R. 24 settembre 1974, n. 43:** Calendario venatorio e norme per l'esercizio venatorio nella regione Abruzzo nella stagione 1974-1975.
2. **L.R. 21 marzo 1975, n. 24:** Modifica e integrazione della legge regionale n. 43 del 14 settembre 1974.
3. **L.R. 9 gennaio 1979, n. 1:** Provvedimenti conseguenti alla soppressione dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca con sede in Pescara.
4. **L.R. 5 dicembre 1979, n. 62:** Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'attività venatoria.

5. **L.R. 11 dicembre 1979, n. 67:** Interpretazione autentica della L.R. 9 gennaio 1979, n. 1, recante provvedimenti conseguenti alla soppressione dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca con sede a Pescara.
6. **L.R. 31 marzo 1980, n. 21:** Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1979, n. 62 "Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'attività venatoria".
7. **L.R. 7 luglio 1981, n. 21:** Modifica alla L.R. 5 dicembre 1979, n. 62 concernente l'adeguamento delle tasse di concessione regionale alle tasse erariali.

Turismo

1. **L.R. 19 giugno 1974, n. 20:** Interventi per la promozione turistica abruzzese.
2. **L.R. 9 aprile 1975, n. 31:** Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni.
3. **L.R. 21 maggio 1975, n. 48:** Costituzione della Commissione regionale per l'esame dei ricorsi prodotti avverso le classificazioni alberghiere deliberati dagli enti provinciali per il turismo della Regione.
4. **L.R. 6 luglio 1976, n. 36:** Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese.
5. **L.R. 20 luglio 1976, n. 39:** Costituzione dei Collegi dei Revisori dei conti negli enti provinciali per il turismo e nelle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
6. **L.R. 29 luglio 1977, n. 37:** Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese.
7. **L.R. 31 agosto 1977, n. 57:** Modifica alla L.R. 29 luglio 1977, n. 37 recante norme relative a provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese.
8. **L.R. 9 dicembre 1977, n. 71:** Rifinanziamento della legge regionale 19 giugno 1974, n. 20 relativa a interventi per la promozione turistica abruzzese.
9. **L.R. 8 gennaio 1982, n. 2:** Modifiche ed integrazioni all'art. 19 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.
10. **L.R. 8 gennaio 1982, n. 4:** Norme di integrazione al Titolo II della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 - Normativa organica sul turismo relativo a: "Piani di intervento per gli impianti sportivo-ricreativi e di fruizione del tempo libero".
11. **L.R. 16 marzo 1982, n. 21:** Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.
12. **L.R. 7 luglio 1982, n. 42:** Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nel territorio abruzzese.
13. **L.R. 27 agosto 1982, n. 57:** Disciplina per l'erogazione dei contributi annuali a favore degli organismi turistici.
14. **L.R. 27 agosto 1982, n. 58:** Rifinanziamento degli interventi regionali in materia di impiantistica sportivo-ricreativa.
15. **L.R. 27 agosto 1982, n. 70:** Rifinanziamento degli interventi per l'industria alberghiera e per la qualificazione dell'offerta turistica, previsti dal titolo I della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.
16. **L.R. 16 settembre 1982, n. 78:** Attuazione del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (turismo).
17. **L.R. 16 settembre 1982, n. 80:** Denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri.

Agricoltura e foreste

1. **L.R. 19 gennaio 1973, n. 4:** Finanziamento del primo Programma Regionale di sviluppo in agricoltura.
2. **L.R. 18 luglio 1973, n. 29:** Norme modificative e integrative della legge regionale n. 4 del 19 gennaio 1973.
3. **L.R. 26 aprile 1974, n. 13:** Norme legislative transitorie per facilitare l'insediamento nelle zone agricole.
4. **L.R. 29 luglio 1974, n. 27:** Norme per l'applicazione in Abruzzo della legge del 18 aprile 1974, n. 118 Provvedimenti urgenti per la zootecnia.

5. **L.R. 29 luglio 1974, n. 28:** Istituzione del Comitato regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini.
6. **L.R. 1 agosto 1974, n. 31:** Finanziamento dell'Ente di Sviluppo in Abruzzo.
7. **L.R. 27 agosto 1974, n. 40:** Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.
8. **L.R. 31 dicembre 1974, n. 53:** Fondo regionale per il risanamento dei terreni dell'intero Abruzzo e particolarmente della Marsica infestati dai nematodi.
9. **L.R. 2 gennaio 1975, n. 1:** Interventi intesi ad intensificare il miglioramento della produttività agricola.
10. **L.R. 11 marzo 1975, n. 15:** Norme integrative e modificative della legge regionale n. 40 del 27 agosto 1974.
11. **L.R. 11 marzo 1975, n. 16:** Normativa di primo intervento per l'Ente di sviluppo in Abruzzo.
12. **L.R. 3 aprile 1975, n. 27:** Contributo finanziario all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo con sede in Teramo.
13. **L.R. 4 giugno 1975, n. 50:** Interventi della Regione in materia di assistenza tecnica in agricoltura.
14. **L.R. 12 giugno 1975, n. 62:** Modifica della legge regionale n. 13 del 26 aprile 1974, concernente norme legislative transitorie per facilitare l'insediamento nelle zone agricole.
15. **L.R. 6 maggio 1976, n. 21:** Interventi per la valorizzazione dei prodotti agricoli.
16. **L.R. 18 maggio 1976, n. 23:** Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali ed enopoli per la corresponsione di acconti ai soci.
17. **L.R. 21 maggio 1976, n. 24:** L.R. 26 aprile 1974, n. 13. Insediamenti agricoli - Proroga con modificazioni.
18. **L.R. 30 giugno 1976, n. 31:** Finanziamento dell'Ente di sviluppo in Abruzzo.
19. **L.R. 30 giugno 1976, n. 33:** Modifiche della legge regionale 20 maggio 1975, n. 45 recante: "Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo dell'allevamento bovino e suino in Abruzzo nel biennio 1975/76".
20. **L.R. 14 settembre 1976, n. 54:** Interventi di rimboschimento, di sistemazione idraulico-forestale, di opere pubbliche di bonifica montana e di salvaguardia dei boschi.
21. **L.R. 9 novembre 1976, n. 61:** Provvedimenti per la concessione di contributi sui maggiori oneri per la realizzazione di strutture ed infrastrutture agricole ammesse alle agevolazioni di legge dello Stato.
22. **L.R. 8 febbraio 1977, n. 10:** Norme per l'organizzazione del mercato dei prodotti zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.
23. **L.R. 7 giugno 1977, n. 25:** Insediamenti agricoli - Proroga con modificazioni della legge regionale 26 aprile 1974, n. 13 e della legge regionale 21 maggio 1976, n. 24.
24. **L.R. 12 luglio 1977, n. 33:** Soppressione dell'Ufficio Agricolo di Zona di Montereale - Prov. dell'Aquila.
25. **L.R. 23 agosto 1977, n. 51:** Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.
26. **L.R. 31 agosto 1977, n. 56:** Modifica L.R. 9 novembre 1976, n. 61.
27. **L.R. 12 ottobre 1977, n. 62:** Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo degli allevamenti zootecnici in Abruzzo.
28. **L.R. 16 dicembre 1977, n. 74:** Norme provvisorie per l'attuazione delle direttive C.E.E. in agricoltura, recepite con leggi 19 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 325.
29. **L.R. 2 febbraio 1978, n. 9:** Trattamento economico del personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo.
30. **L.R. 2 febbraio 1978, n. 10:** Aumento contributo finanziario all'Istituto zooprofilattico sperimentale d'Abruzzo, con sede in Teramo, per l'anno 1977.
31. **L.R. 22 marzo 1978, n. 16:** Norme per il personale in servizio presso gli osservatori avicoli della regione Abruzzo.
32. **L.R. 3 luglio 1978, n. 33:** Intervento della Regione in favore della S.p.A. S.A.I.G. - Società di interesse agricolo - per il consolidamento di oneri di completamento degli impianti, di avviamento e gestionali.

33. **L.R. 25 agosto 1978, n. 49:** Determinazione tasso concorso regionale in materia di credito agrario.
34. **L.R. 12 settembre 1978, n. 59:** Finanziamento all'Ente di sviluppo agricolo in Abruzzo.
35. **L.R. 28 dicembre 1978, n. 89:** Modificazione alla legge regionale 12 settembre 1978, n. 59 relativa al finanziamento dell'Ente di sviluppo agricolo in Abruzzo.
36. **L.R. 9 gennaio 1979, n. 10:** Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel triennio 1978-1979-1980.
37. **L.R. 24 maggio 1979, n. 25:** Integrazione della L.R. 12 ottobre 1977, n. 62 - Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo degli allevamenti zootecnici in Abruzzo.
38. **L.R. 24 agosto 1979, n. 33:** Modifica alla L.R. 3 luglio 1978, n. 33. Interventi della Regione in favore della S.p.A. S.A.I.G. - Società di interesse agricolo - per il consolidamento di oneri di completamento degli impianti di avviamento e gestionali.
39. **L.R. 24 agosto 1979, n. 37:** Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 1979, n. 10.
40. **L.R. 11 dicembre 1979, n. 65:** Interventi contributivi sulle spese per la realizzazione dei progetti ammessi ai benefici comunitari - Regolamento 17/64.
41. **L.R. 8 febbraio 1980, n. 9:** Testo unico sulle norme legislative regionali per facilitare l'insediamento nelle zone agricole.
42. **L.R. 13 novembre 1980, n. 78:** L.R. 28 dicembre 1978, n. 87: "Abrogazione del secondo comma dell'art. 26".
43. **L.R. 28 aprile 1981, n. 8:** Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.
44. **L.R. 16 giugno 1981, n. 17:** Provvedimenti urgenti per l'agricoltura.
45. **L.R. 9 settembre 1981, n. 39:** Modifica ed integrazione della legge regionale 16 giugno 1981, n. 17.
46. **L.R. 15 gennaio 1982, n. 9:** Concessione di una garanzia fideiussoria per un'anticipazione di cassa presso il sistema bancario, in favore della Società Cooperativa Ortofrutticola Adriatica a r.l. ORTA-COOP., con sede in Ortona.
47. **L.R. 16 febbraio 1982, n. 18:** Prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura per l'annata agraria 1981-'82.
48. **L.R. 18 febbraio 1982, n. 19:** Finanziamento E.R.S.A. - Ente regionale di sviluppo agricolo - Avezzano autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui.
49. **L.R. 3 giugno 1982, n. 31:** Legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982-1985.
50. **L.R. 24 giugno 1982, n. 33:** Integrazione finanziamento della legge regionale 16 febbraio 1982, n. 18, concernente la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.
51. **L.R. 16 settembre 1982, n. 76:** Proroga al 31 dicembre 1982 dei Consigli di amministrazione scaduti dei Consorzi di bonifica.
52. **L.R. 16 settembre 1982, n. 79:** Normativa per gli insediamenti in zone agricole.
53. **L.R. 24 dicembre 1982, n. 96:** Modifica alle norme sull'indennità compensativa annua in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE

Territorio e urbanistica

1. **L.R. 18 aprile 1973, n. 19:** Contributo alle spese di completamento del Sacrario militare di Chieti.
2. **L.R. 18 luglio 1973, n. 28:** Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e loro consorzi e alle Comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici.
3. **L.R. 14 gennaio 1975, n. 4:** Modifica della legge regionale 18 luglio 1973, n. 28.
4. **L.R. 26 marzo 1975, n. 25:** Norme transitorie regolanti l'attività di pianificazione urbanistica di livello comunale.
5. **L.R. 25 maggio 1976, n. 26:** Legge regionale 26 marzo 1975, n. 25. Norme transitorie di pianificazione urbanistica. Modifica.
6. **L.R. 8 febbraio 1977, n. 9:** Provvidenze regionali per l'incremento del patrimonio ricettivo e per la tutela dei centri storici dei Comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo.

7. **L.R. 21 giugno 1978, n. 32:** Nuove norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di urbanistica.
8. **L.R. 12 luglio 1978, n. 39:** Modifica alla legge regionale 25 maggio 1976, n. 26 - Proroga del termine per adozione del Piano regolatore generale.
9. **L.R. 1 agosto 1978, n. 41:** Modifica alla legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63 - "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione della incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota del costo di costruzione".
10. **L.R. 12 settembre 1978, n. 61:** Programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
11. **L.R. 27 dicembre 1978, n. 82:** Proroga fino al 31 dicembre 1980 dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra.
12. **L.R. 24 agosto 1979, n. 35:** Norme per l'applicazione della legge 19 gennaio 1979, n. 17, Titolo VI, artt. 22 e 23, concernenti eventi alluvionali del 19-20 ottobre 1978 in Provincia di Teramo.
13. **L.R. 17 settembre 1979, n. 46:** Concessione di contributi in conto capitale ai comuni, loro consorzi ed alle Comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici.
14. **L.R. 6 novembre 1979, n. 51:** Modifica del primo comma dell'art. 9 della L.R. 24 agosto 1979, n. 35 concernente norme per l'applicazione della legge 19 gennaio 1979, n. 17 - Titolo VI - artt. 22 e 23, concernente eventi alluvionali del 19 e 20 ottobre 1978 in provincia di Teramo.
15. **L.R. 14 novembre 1979, n. 56:** Proroga dei termini per l'adempimento di competenze comunali relative al Programma pluriennale di attuazione - Modifica della L.R. 12 settembre 1978, n. 61.
16. **L.R. 24 gennaio 1980, n. 8:** Modifiche della L.R. 25 ottobre 1977, n. 63 concernente norme sulle tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota del costo di costruzione
17. **L.R. 18 marzo 1980, n. 19:** Integrazione alla L.R. 17 settembre 1979, n. 46 riguardante: "Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni loro consorzi ed alle Comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici".
18. **L.R. 5 maggio 1980, n. 32:** Indennità spettanti ai componenti del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione urbanistica e beni ambientali.
19. **L.R. 18 gennaio 1980, n. 4:** Approvazione da parte degli organi regionali del Piani regolatori generali e dei Programmi di fabbricazione con prescrizioni.
20. **L.R. 2 giugno 1980, n. 43:** Contributo per la riparazione ed il restauro della chiesa di S. Maria Maggiore di Francavilla al Mare.
21. **L.R. 4 settembre 1980, n. 72:** Modifica alla L.R. 8 febbraio 1977, n. 9, concernente provvidenze regionali per l'incremento del patrimonio ricettivo e per la tutela dei centri storici dei comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo.
22. **L.R. 13 novembre 1980, n. 77:** Aggiunte e modifiche alla L.R. 24 agosto 1979 n. 35 recante "Provvidenze a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 1978 in provincia di Teramo".
23. **L.R. 19 febbraio 1981, n. 3:** Proroga fino al 31 dicembre 1982 dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dagli eventi bellici.
24. **L.R. 24 novembre 1981, n. 56:** Sospensione dei termini per l'adempimento di competenze comunali relative al Programma pluriennale di attuazione - Modifica della legge regionale 12 settembre 1978, n. 61 e della legge regionale 14 novembre 1979, n. 56.
25. **L.R. 11 febbraio 1982, n. 16:** Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8 "Modifiche della legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63, concernente norme sulle tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione".

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

1. **L.R. 14 settembre 1976, n. 55:** Finanziamento delle opere di pronto intervento in dipendenza di mareggiate per la difesa della costa.
2. **L.R. 18 agosto 1978, n. 44:** Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni delegate con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di beni ambientali.

3. **L.R. 9 settembre 1981, n. 40:** Interventi regionali in attuazione degli articoli 19 e 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante: «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento», integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.
4. **L.R. 24 novembre 1981, n. 55:** Integrazione finanziamento legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3, concernente contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico.
5. **L.R. 15 gennaio 1982, n. 8:** Modifica ed integrazione della legge regionale 23 agosto 1977, n. 52: Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico e delle iniziative per l'educazione alpinistico-naturalistica dei giovani.
6. **L.R. 16 dicembre 1982, n. 90:** Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

Opere pubbliche

1. **L.R. 6 giugno 1975, n. 57:** Concessione di contributi agli enti locali per il pagamento di compensi per revisione di prezzi contrattuali di opere pubbliche.
2. **L.R. 7 marzo 1977, n. 12:** Interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 57, concernente la concessione di contributi agli enti locali per il pagamento di compensi per revisione di prezzi contrattuali di opere pubbliche.
3. **L.R. 23 novembre 1977, n. 67:** Norme per l'affidamento e l'esercizio delle opere di edilizia scolastica in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412.
4. **L.R. 29 novembre 1977, n. 69:** Misure agevolative per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale.
5. **L.R. 21 marzo 1979, n. 16:** Finanziamenti urgenti per l'attività del settore lavori pubblici.
6. **L.R. 11 settembre 1979, n. 43:** Norme programmatiche dell'attività del Settore LL.PP. e politica della casa nel biennio 1979-1980.
7. **L.R. 6 novembre 1979, n. 48:** Modificazioni e integrazioni della legge regionale 23 novembre 1977, n. 67.
8. **L.R. 3 aprile 1980, n. 24:** Vigilanza sugli Istituti autonomi per le case popolari e sul loro Consorzio.
9. **L.R. 5 maggio 1980, n. 33:** Interventi nel campo delle opere pubbliche nell'anno 1980 - Modifiche della legge di bilancio per l'anno 1980 e della L.R. 11 settembre 1979, n. 43.
10. **L.R. 4 giugno 1980, n. 48:** Concessione contributi regionali a cooperative edilizie ai sensi dell'art. 68 lett. b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
11. **L.R. 20 giugno 1980, n. 65:** Interventi nel campo delle opere pubbliche nell'anno 1980. Modifiche, dell'art. 35 della L.R. 6 marzo 1980, n. 18.
12. **L.R. 20 novembre 1980, n. 79:** Provvidenze regionali per promuovere il restauro ed il risanamento dei centri storici e per agevolare la realizzazione di alloggi da parte di cooperative edilizie.
13. **L.R. 23 gennaio 1981, n. 2:** Proroga e modifiche alla legge regionale 11 settembre 1979, n. 43.
14. **L.R. 9 settembre 1981, n. 38:** Contribuzione annuale per il finanziamento del consorzio obbligatorio fra gli Istituti autonomi per le case popolari della Regione Abruzzo.
15. **L.R. 4 dicembre 1981, n. 57:** Indennità spettanti ai componenti del Comitato regionale tecnico-amministrativo - Sezione lavori pubblici.
16. **L.R. 28 dicembre 1982, n. 100:** Contributo annuale per il finanziamento del Consorzio fra gli Istituti autonomi case popolari della Regione Abruzzo. Anno 1982.
17. **L.R. 11 febbraio 1982, n. 15:** Modifiche ed integrazioni di norme vigenti in materia di lavori pubblici.
18. **L.R. 27 agosto 1982, n. 62:** Provvidenze per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale e provinciale negli esercizi 1982-1985.

Trasporti

1. **L.R. 17 gennaio 1973, n. 3:** Erogazione per l'anno 1972 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi in linea per viaggiatori.
2. **L.R. 22 gennaio 1974, n. 5:** Erogazione per l'anno 1973 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
3. **L.R. 13 dicembre 1974, n. 50:** Anticipazione degli oneri per benefici economici delle Aziende concessionarie di pubblici esercizi.
4. **L.R. 16 aprile 1975, n. 35:** Anticipazione degli oneri per benefici economici al personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi.
5. **L.R. 14 maggio 1975, n. 42:** Anticipazione degli oneri per benefici economici al personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi nel periodo marzo-settembre 1975.
6. **L.R. 9 settembre 1975, n. 64:** Interventi nel settore dei trasporti pubblici di linea di interesse regionale.
7. **L.R. 30 dicembre 1975, n. 69:** Proroga e interpretazione delle norme relative all'anticipazione degli oneri per benefici economici al personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi.
8. **L.R. 9 marzo 1976, n. 13:** Estensione dell'art. 9 lett: a) della legge regionale n. 64 del 9 settembre 1975, al servizio Avezzano-L'Aquila.
9. **L.R. 27 luglio 1976, n. 40:** Interpretazione autentica del 1° comma dell'art. 16 della L.R. 9 settembre 1975, n. 64, concernente interventi nel Settore dei Trasporti Pubblici di linea di interesse regionale.
10. **L.R. 14 settembre 1976, n. 52:** Organizzazione dei trasporti pubblici su strada nella Regione.
11. **L.R. 14 settembre 1976, n. 56:** Finanziamento delle opere portuali nei porti di Giulianova e di Ortona a Mare.
12. **L.R. 19 ottobre 1976, n. 60:** Modifica della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52 "Organizzazione dei trasporti pubblici su strada della Regione".
13. **L.R. 8 febbraio 1977, n. 8:** Estensione dell'art. 24 lettera b) della L.R. 14 settembre 1976, n. 52 all'autoservizio sostitutivo Avezzano-L'Aquila via autostrada gestito dall'I.N.T. per conto delle FF.SS.
14. **L.R. 6 aprile 1977, n. 18:** Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per le Ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della Ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana con sede in Lanciano.
15. **L.R. 7 settembre 1977, n. 58:** Norme per l'applicazione del "protocollo d'intesa" al personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di linea, nonché per l'erogazione di contributi di esercizio per l'anno 1977.
16. **L.R. 16 dicembre 1977, n. 73:** Adesione della Regione Abruzzo alla Comunità dei porti adriatici.
17. **L.R. 10 gennaio 1978, n. 1:** Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per le Ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della Ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana con sede in Lanciano.
18. **L.R. 2 marzo 1978, n. 12:** Proroga della L.R. 7 settembre 1977, n. 58 recante norme per l'applicazione del protocollo d'intesa al personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di linea per il 1° trimestre 1978.
19. **L.R. 12 aprile 1978, n. 19:** Modifiche alla L.R. 14 settembre 1976, n. 52.
20. **L.R. 4 luglio 1978, n. 34:** Provvidenze per il porto di Ortona.
21. **L.R. 25 agosto 1978, n. 50:** Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese.
22. **L.R. 12 settembre 1978, n. 60:** Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per le Ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della Ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana, con sede in Lanciano.
23. **L.R. 3 ottobre 1978, n. 64:** Programma del Settore Trasporti per il triennio 1978-1980.
24. **L.R. 27 dicembre 1978, n. 81:** Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64.
25. **L.R. 21 giugno 1979, n. 26:** Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per le Ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della Ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana con sede in Lanciano.

26. **L.R. 31 marzo 1980, n. 20:** Proroga della garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società Ferrovia Adriatico-Appennino con direzione in Lanciano per l'esercizio della Ferrovia Sangritana.
27. **L.R. 2 aprile 1980, n. 23:** Provvidenze in favore della S.p.A. Autolinee regionali pubbliche abruzzesi.
28. **L.R. 24 maggio 1980, n. 38:** Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese - Proroga e modifiche L.R. n. 37 del 29 luglio 1977.
29. **L.R. 30 maggio 1980, n. 41:** Erogazione di acconti sui contributi dovuti alle imprese di cui all'art. 68 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64.
30. **L.R. 2 giugno 1980, n. 46:** Norme di attuazione dell'accordo relativo al rinnovo del contratto nazionale autoferrotrenvieri per il triennio 1979-1981.
31. **L.R. 4 settembre 1980, n. 71:** Proroga al 31 dicembre 1980 della garanzia fideiussoria per anticipazione di cassa alla Società Ferroviaria Adriatico-Appennino con direzione in Lanciano per l'esercizio della Ferrovia Sangritana.
32. **L.R. 23 aprile 1981, n. 7:** Norme per l'erogazione di contributi regionali per l'applicazione del testo unico e per l'erogazione di acconti sui contributi di esercizio fino al 31 marzo 1981.
33. **L.R. 5 maggio 1981, n. 12:** Proroga al 31 dicembre 1981 con riduzione da lire 1.500 milioni a lire 765 milioni sulla garanzia fidejussoria concessa a favore della Società Ferrovie Adriatico-Appennino.
34. **L.R. 5 maggio 1981, n. 13:** Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per azioni A.R.P.A. con sede in Chieti.
35. **L.R. 7 luglio 1981, n. 22:** Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nel territorio abruzzese.
36. **L.R. 3 agosto 1981, n. 26:** Proroga, modifiche e rifinanziamento legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978 e legge regionale n. 70 del 4 settembre 1980.
37. **L.R. 17 giugno 1982, n. 32:** Potenziamento dei trasporti pubblici locali, in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro).
38. **L.R. 24 giugno 1982, n. 34:** Norme di attuazione dell'accordo nazionale relativo all'applicazione del contratto nazionale autoferrotrenvieri per il 1981.
39. **L.R. 7 luglio 1982, n. 40:** Proroga della legge regionale 5 maggio 1981, n. 13, concernente: concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla S.p.A. A.R.P.A., con sede a Chieti.
40. **L.R. 7 luglio 1982, n. 41:** Proroga al 31 dicembre 1982 della garanzia fidejussoria concessa a favore della Società Ferrovie Adriatico-Appennino per l'importo di lire 765 milioni.
41. **L.R. 5 agosto 1982, n. 55:** Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture.
42. **L.R. 16 settembre 1982, n. 77:** Interventi regionali nel Settore dei Trasporti pubblici locali.

SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ

Tutela della salute

1. **L.R. 7 marzo 1973, n. 10:** Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti.
2. **L.R. 13 marzo 1973, n. 12:** Garanzia fidejussoria a favore degli enti ospedalieri della Regione per anticipazioni di fondi.
3. **L.R. 3 maggio 1974, n. 15:** Fondo regionale per interventi urgenti in materia di igiene pubblica.
4. **L.R. 10 luglio 1974, n. 23:** Fusione di enti ospedalieri: Spirito Santo di Pescara con S. Giovanni Battista di Città S. Angelo; SS. Annunziata di Chieti con l'ospedale provinciale specializzato pediatrico.
5. **L.R. 6 novembre 1974, n. 45:** Contributo al Comitato provinciale C.R.I. di L'Aquila per il servizio trasfusionale.
6. **L.R. 6 novembre 1974, n. 47:** Norme transitorie per la garanzia dei mutui degli enti ospedalieri.
7. **L.R. 13 novembre 1974, n. 48:** Costituzione dell'ente ospedaliero "S. Maria di Collemaggio" dell'Aquila, ospedale provinciale specializzato neuropsichiatrico.

8. **L.R. 31 dicembre 1974, n. 52:** Istituzione di un fondo per la prevenzione e l'assistenza sanitaria.
9. **L.R. 2 gennaio 1975, n. 2:** Modifiche alla legge regionale n. 30 del 25 luglio 1973, concernente l'Istituzione del Consiglio regionale della sanità.
10. **L.R. 14 gennaio 1975, n. 7:** Compenso ai medici condotti incaricati delle funzioni di Ufficiale sanitario.
11. **L.R. 12 marzo 1975, n. 17:** Norme di attuazione degli artt. 6 e 7 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge n. 386 del 17 agosto 1974.
12. **L.R. 14 marzo 1975, n. 21:** Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera nell'anno 1975.
13. **L.R. 3 aprile 1975, n. 29:** Provvidenze per la distribuzione gratuita del sangue umano.
14. **L.R. 6 giugno 1975, n. 58:** Compensi ed indennità spettanti ai componenti delle commissioni e dei Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri e norme sul Collegio dei revisori.
15. **L.R. 20 febbraio 1976, n. 10:** Interventi urgenti in fidejussione a favore degli enti ospedalieri della Regione.
16. **L.R. 26 maggio 1976, n. 27:** Proroga, modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1975, n. 21 recante "Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera nell'anno 1975".
17. **L.R. 3 settembre 1976, n. 48:** Integrazione della normativa concernente i concorsi sanitari e i servizi ispettivi e di vigilanza.
18. **L.R. 1 giugno 1977, n. 23:** Modifiche della legge regionale 7 marzo 1973, n. 10 concernente l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti artigiani e commercianti.
19. **L.R. 16 giugno 1977, n. 28:** Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 52, recante l'istituzione di un fondo per la prevenzione e l'assistenza sanitaria.
20. **L.R. 18 agosto 1977, n. 47:** Modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 settembre 1976, n. 48, recante "Integrazione della normativa concernente i concorsi sanitari e i servizi ispettivi e di vigilanza".
21. **L.R. 18 maggio 1978, n. 24:** Norme transitorie per l'attuazione dell'assistenza farmaceutica in applicazione della L.R. 7 marzo 1973, n. 10 e successive integrazioni e modifiche.
22. **L.R. 6 giugno 1978, n. 26:** Norme per l'applicazione in Abruzzo dell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192 - Contributi per progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi.
23. **L.R. 18 agosto 1978, n. 48:** Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1975, n. 29, recante provvidenze per la distribuzione gratuita del sangue umano.
24. **L.R. 14 gennaio 1978, n. 5:** Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 marzo 1973, n. 10 e alla L.R. 1 giugno 1977, n. 23, concernenti l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti.
25. **L.R. 28 dicembre 1978, n. 84:** Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745.
26. **L.R. 20 marzo 1979, n. 13:** Trattamento economico di missione spettante ai componenti delle Commissioni dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei revisori degli enti ospedalieri.
27. **L.R. 29 marzo 1979, n. 19:** Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1973, n.10 e successive modificazioni recante norme per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti.
28. **L.R. 24 agosto 1979, n. 31:** Normativa integrativa per il funzionamento delle Commissioni sanitarie provinciali.
29. **L.R. 6 settembre 1979, n. 39:** Rifinanziamento degli interventi regionali in materia di igiene e sanità per l'anno 1979.
30. **L.R. 9 gennaio 1979, n. 6:** Contributi una tantum in conto capitale per la realizzazione di opere ospedaliere.
31. **L.R. 9 gennaio 1979, n. 8:** Garanzia fideiussoria a favore delle casse mutue dei coltivatori diretti della Regione.
32. **L.R. 15 febbraio 1980, n. 10:** Istituzione delle Unità locali sociosanitarie.
33. **L.R. 4 marzo 1980, n. 14:** Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza psichiatrica.

34. **L.R. 4 giugno 1980, n. 52:** Modifiche ed integrazione alla legge regionale concernente: "Istituzione delle Unità locali sociosanitarie".
35. **L.R. 20 giugno 1980, n. 58:** Provvidenze per la distribuzione del sangue umano.
36. **L.R. 4 dicembre 1980, n. 83:** Norme per l'avvio e il funzionamento delle Unità locali sociosanitarie nella Regione Abruzzo.
37. **L.R. 14 agosto 1981, n. 31:** Modifica della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 83 concernente norme per l'avvio ed il funzionamento delle Unità locali sociosanitarie nella regione Abruzzo.
38. **L.R. 16 dicembre 1981, n. 60:** Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1979, n. 5, concernente interventi per la realizzazione di opere sanitarie per il triennio 1978-80.
39. **L.R. 15 gennaio 1982, n. 10:** Contributo nelle spese di primo funzionamento dei nuovi ospedali di Ortona, Gissi e San Valentino.
40. **L.R. 10 marzo 1982, n. 20:** Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'Unità locale sociosanitaria.
41. **L.R. 16 aprile 1982, n. 25:** Modifica della legge regionale 14 agosto 1981, n. 31 recante: "Modifica della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 83, concernente: norme per l'avvio ed il funzionamento delle Unità locali sociosanitarie nella Regione Abruzzo".
42. **L.R. 27 agosto 1982, n. 56:** Norme transitorie per il funzionamento dei laboratori di igiene e profilassi.
43. **L.R. 16 settembre 1982, n. 81:** Riconoscimento in presidio pubblico del Centro per l'assistenza ai poliomielitici e minorati fisici in Avezzano.

Servizi sociali

1. **L.R. 10 aprile 1973, n. 15:** Disciplina provvisoria dei servizi relativi a controversie in materia di spedalità e visti di esecutività.
2. **L.R. 15 maggio 1975, n. 43:** Istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.
3. **L.R. 10 giugno 1976, n. 29:** Norme per l'anticipazione di fondi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni della soppressa Opera nazionale maternità e infanzia.
4. **L.R. 24 giugno 1976, n. 30:** Integrazione alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, recante norme per la istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.
5. **L.R. 30 giugno 1976, n. 34:** Assistenza estiva all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù nell'anno 1976.
6. **L.R. 11 agosto 1977, n. 42:** Istituzione della Consulta femminile regionale.
7. **L.R. 18 agosto 1977, n. 48:** Modifica alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, concernente l'istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.
8. **L.R. 21 novembre 1978, n. 72:** Modifica L.R. 15 maggio 1975, n. 43 - Istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.
9. **L.R. 9 gennaio 1979, n. 4:** Assegnazione di fondi ai comuni per l'acquisto di apparecchi Optacon per i non vedenti.
10. **L.R. 27 dicembre 1979, n. 68:** Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, recante norme per l'istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.
11. **L.R. 27 dicembre 1979, n. 69:** Aggiornamento della legge regionale approvata dal Consiglio il 27 novembre 1979 concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 maggio 1975, n. 43, recante norme per l'istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.
12. **L.R. 15 settembre 1981, n. 47:** Modifica della legge regionale n. 30 del 6 luglio 1977, recante: Assistenza estiva all'infanzia, all'adolescenza e alla gioventù per gli anni 1977 e successivi.
13. **L.R. 16 dicembre 1981, n. 59:** Interventi straordinari della Regione in favore degli sfrattati.
14. **L.R. 16 febbraio 1982, n. 17:** Modifica alla legge regionale concernente interventi straordinari della Regione in favore degli sfrattati.

15. **L.R. 23 luglio 1982, n. 49:** Modifica della legge regionale 30 giugno 1976, n. 34, recante: Assistenza estiva all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù nell'anno 1976.
16. **L.R. 27 agosto 1982, n. 60:** Valutazione della qualifica professionale di operatore sociale.
17. **L.R. 16 settembre 1982, n. 84:** Interventi straordinari in favore degli sfrattati. Norme di finanziamento della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 59.

Istruzione scolastica

1. **L.R. 14 maggio 1975, n. 41:** Garanzia fideiussoria a favore delle opere universitarie.
2. **L.R. 21 giugno 1978, n. 29:** Norme per la soppressione dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali e per il trasferimento dei loro beni e personale ai Comuni.
3. **L.R. 21 novembre 1978, n. 75:** Modifica alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 41, concernente la garanzia fideiussoria a favore delle opere universitarie.
4. **L.R. 17 aprile 1980, n. 26:** Modifiche alla L.R. 21 novembre 1978, n. 75, concernente la garanzia fideiussoria a favore delle opere universitarie.
5. **L.R. 24 novembre 1981, n. 51:** Concorso della Regione all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili destinati ad alloggi e servizi di mensa per studenti universitari.
6. **L.R. 8 gennaio 1982, n. 1:** Modifiche e integrazioni alla L.R. 30 maggio 1980, n. 42, recante interventi per la promozione e la diffusione della cultura e dell'informazione.

Formazione professionale

1. **L.R. 25 novembre 1976, n. 63:** Interventi straordinari per la riqualificazione professionale dei lavoratori.
2. **L.R. 15 settembre 1981, n. 48:** Erogazione agli enti gestori dei corsi di formazione professionale dei maggiori oneri ad essi derivanti dalla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori del settore, per le attività ricadenti nel periodo primo ottobre 1980 - 30 settembre 1982.
3. **L.R. 28 dicembre 1982, n. 97:** Norme per la formazione professionale e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio-sanitari.

Beni e attività culturali

1. **L.R. 18 aprile 1973, n. 18:** Contributo alle spese di sistemazione della Cappella Sacratio per i caduti della Brigata Maiella medaglia d'oro al valor militare.
2. **L.R. 18 luglio 1974, n. 25:** Istituzione del Comitato regionale per la celebrazione del trentesimo anniversario della resistenza e della liberazione.
3. **L.R. 6 agosto 1974, n. 32:** Contributo per la costruzione del monumento-ossario dedicato ai Caduti durante la rivoluzione lancianese del 5 e 6 ottobre 1943.
4. **L.R. 6 agosto 1974, n. 33:** Contributo per la costruzione di un monumento votivo in memoria dei 21 martiri della resistenza di Francavilla al Mare.
5. **L.R. 14 gennaio 1975, n. 6:** Contributo per la costruzione di un monumento votivo in memoria dei caduti di tutte le guerre del Comune di Casalincontrada.
6. **L.R. 11 agosto 1977, n. 45:** Finanziamento e funzionamento dei Centri di servizi culturali della Regione.
7. **L.R. 31 agosto 1978, n. 52:** Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 1 giugno 1977, n. 22, concernente norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.
8. **L.R. 30 ottobre 1979, n. 47:** Norme sulla promozione culturale.
9. **L.R. 6 marzo 1980, n. 15:** Modifiche delle norme transitorie di cui all'art. 23 della legge regionale n. 47 del 30 ottobre 1979, recante norme sulla promozione culturale.
10. **L.R. 24 maggio 1980, n. 39:** Premio Silone e Centro studi siloniani.
11. **L.R. 20 maggio 1981, n. 16:** Contributo della Regione Abruzzo alla valorizzazione di insigni monumenti nel Comune di Pescina (AQ).
12. **L.R. 28 agosto 1981, n. 35:** Integrazione dell'art. 23 della L.R. n. 47 del 30 ottobre 1979. "recante: Norme sulla promozione culturale".

13. **L.R. 3 settembre 1981, n. 36:** Centri di servizi culturali - Modalità di ordinazione delle spese.
14. **L.R. 24 novembre 1981, n. 54:** Rifi nanziamen to della legge regionale 1 giugno 1977, n. 22, concernente norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.
15. **L.R. 27 agosto 1982, n. 67:** Contributo all'Associazione culturale Centro studi dannunziani, in Pescara.
16. **L.R. 16 settembre 1982, n. 83:** Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante norme sulla promozione culturale.
17. **L.R. 16 settembre 1982, n. 85:** Contributo per la costruzione di monumenti in memoria di Gaetano Braga, Francesco Marcacci, Primo (Pancrazio) Riccitelli.
18. **L.R. 30 dicembre 1982, n. 101:** V centenario dell'introduzione della stampa in Abruzzo.

Ordinamento della comunicazione

1. **L.R. 9 gennaio 1979, n. 9:** Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e rimborso delle spese ai componenti.

Sport

1. **L.R. 14 maggio 1975, n. 39:** Norme per la costruzione di impianti sportivi e per il finanziamento delle attività ricreative.
2. **L.R. 28 dicembre 1979, n. 70:** Sovvenzioni all'associazionismo sportivo.

FINANZA REGIONALE

Bilancio

1. **L.R. 17 gennaio 1973, n. 2:** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1973.
2. **L.R. 29 maggio 1973, n. 21:** Bilancio di previsione per l'esercizio 1973.
3. **L.R. 31 dicembre 1973, n. 44:** Variazione al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 (primo provvedimento).
4. **L.R. 31 dicembre 1973, n. 45:** Variazione al bilancio di previsione 1973 (secondo provvedimento).
5. **L.R. 11 gennaio 1974, n. 1:** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1974.
6. **L.R. 26 aprile 1974, n. 12:** Bilancio di previsione esercizio 1974.
7. **L.R. 10 luglio 1974, n. 21:** Variazione al bilancio di previsione 1974 (primo provvedimento).
8. **L.R. 31 dicembre 1974, n. 54:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 (secondo provvedimento).
9. **L.R. 24 gennaio 1975, n. 11:** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
10. **L.R. 29 aprile 1975, n. 38:** Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.
11. **L.R. 6 giugno 1975, n. 59:** Variazione al bilancio di previsione 1975 (primo provvedimento).
12. **L.R. 6 giugno 1975, n. 60:** Rendiconto finanziario generale per gli esercizi 1972 e 1973.
13. **L.R. 10 dicembre 1975, n. 65:** Variazione al bilancio di previsione 1975 (secondo provvedimento).
14. **L.R. 30 dicembre 1975, n. 71:** Variazione al bilancio di previsione 1975 (terzo provvedimento).
15. **L.R. 22 gennaio 1976, n. 2:** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.
16. **L.R. 29 gennaio 1976, n. 6:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1975 (quarto provvedimento).
17. **L.R. 3 settembre 1976, n. 49:** Assunzione di mutui passivi a lungo termine iscritti nel bilancio di previsione 1976.
18. **L.R. 7 settembre 1976, n. 51:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1976 (primo provvedimento).

19. **L.R. 15 dicembre 1976, n. 65:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1976 (secondo provvedimento).
20. **L.R. 29 dicembre 1976, n. 66:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1976 (terzo provvedimento).
21. **L.R. 29 dicembre 1976, n. 67:** Rendiconto finanziario per l'esercizio 1974.
22. **L.R. 13 gennaio 1977, n. 1:** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.
23. **L.R. 4 agosto 1977, n. 38:** Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.
24. **L.R. 11 agosto 1977, n. 46:** Variazione al bilancio di previsione 1977 - primo provvedimento.
25. **L.R. 22 novembre 1977, n. 65:** Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 - secondo provvedimento.
26. **L.R. 16 dicembre 1977, n. 75:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1977 - terzo provvedimento.
27. **L.R. 29 dicembre 1977, n. 82:** Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1975.
28. **L.R. 12 gennaio 1978, n. 2:** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1978
29. **L.R. 6 maggio 1978, n. 23:** Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.
30. **L.R. 12 luglio 1978, n. 37:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 - primo provvedimento.
31. **L.R. 12 luglio 1978, n. 38:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 - secondo provvedimento.
32. **L.R. 24 ottobre 1978, n. 65:** Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1976.
33. **L.R. 24 ottobre 1978, n. 66:** Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1977.
34. **L.R. 29 novembre 1978, n. 77:** Assestamento e variazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 1978.
35. **L.R. 16 gennaio 1979, n. 11:** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.
36. **L.R. 30 aprile 1979, n. 23:** Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.
37. **L.R. 28 agosto 1979, n. 38:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - primo provvedimento.
38. **L.R. 6 novembre 1979, n. 50:** Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1978.
39. **L.R. 21 novembre 1979, n. 58:** Assestamento e variazione del bilancio di previsione 1979.
40. **L.R. 17 gennaio 1980, n. 2:** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.
41. **L.R. 6 marzo 1980, n. 18:** Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.
42. **L.R. 24 maggio 1980, n. 40:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 - primo provvedimento.
43. **L.R. 23 gennaio 1981, n. 1:** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1981
44. **L.R. 28 aprile 1981, n. 10:** Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1979.
45. **L.R. 5 maggio 1981, n. 14:** Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.
46. **L.R. 3 settembre 1981, n. 37:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 - primo provvedimento.
47. **L.R. 19 dicembre 1981, n. 61:** Assestamento e variazione del bilancio di previsione 1981
48. **L.R. 27 gennaio 1982, n. 14:** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.
49. **L.R. 8 gennaio 1982, n. 5:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 (terzo provvedimento).
50. **L.R. 8 gennaio 1982, n. 7:** Rendiconto finanziario per l'esercizio 1980.
51. **L.R. 13 maggio 1982, n. 28:** Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.
52. **L.R. 16 settembre 1982, n. 86:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 (primo provvedimento).
53. **L.R. 16 dicembre 1982, n. 89:** Assestamento e variazione del bilancio di previsione 1982.
54. **L.R. 16 dicembre 1982, n. 92:** Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1981.

55. **L.R. 21 dicembre 1982, n. 93:** Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 (terzo provvedimento).

Tributi

1. **L.R. 12 luglio 1977, n. 32:** Abbandono dei crediti di modico valore.

Patrimonio

1. **L.R. 7 novembre 1973, n. 40:** Autorizzazione all'acquisto di beni immobili da destinare a sede di uffici regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **24 GIUGNO 2019, N. 11**
"Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2007, N. 25

Disciplina dell'attività di trasporto dei viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 5

(Modalità di rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 4 viene rilasciata dalla Direzione Trasporti della Regione Abruzzo previa presentazione di apposita domanda che contiene:
 - a) dichiarazione inerente la denominazione aziendale;
 - b) dichiarazione inerente la sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all'interno del territorio della Regione Abruzzo;
 - c) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 111, COMMA 8, L.R. 18 DICEMBRE 2012, N. 64];
 - d) dichiarazione inerente il numero degli autobus in dotazione nel proprio parco macchine ed immatricolati al servizio di noleggio;
 - e) dichiarazione inerente eventuali finanziamenti pubblici per l'acquisto di autobus adibiti al servizio di noleggio;
 - f) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 111, COMMA 8, L.R. 18 DICEMBRE 2012, N. 64];
 - g) dichiarazione, in base a quanto previsto dall'art. 6 della L. 218/2003, inerente il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto con l'azienda;

- h) dichiarazione inerente il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, da parte del personale adibito alla guida degli autobus.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- 3.[*COMMA ABROGATO DALL'ART. 111, COMMA 9, L.R. 18 DICEMBRE 2012, N. 64*].
4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus sono tenute a comunicare, entro 30 giorni, alla Direzione Trasporti della Regione Abruzzo la immatricolazione ad uso noleggio di ulteriori autobus.
- 4-bis. [L'impresa non può immettere, in aggiunta al proprio parco macchine iscritto o da iscrivere al Registro Regionale di cui all'art. 6, autobus con vetustà superiore a quindici anni. Derogano al limite di vetustà solo i mezzi già in disponibilità dell'impresa e muniti delle relative licenze comunali rilasciate prima del nuovo regime autorizzatorio].
- 4-ter. L'impresa che all'atto della domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 abbia una percentuale di licenze comunali, presso regioni diverse dalla Regione Abruzzo, pari o superiore al 50% non può ottenere il rilascio della autorizzazione a meno che abbia la sede legale nella Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011).

Art.46

(Norme per l'utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici regionali)

- [1. Il presente articolo, in attuazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, detta norme per l'utilizzo della carta riciclata nonche' per la raccolta differenziata della carta di rifiuto presso gli uffici pubblici operanti nel territorio della Regione Abruzzo.
2. Le norme del presente articolo si applicano agli uffici della Regione e delle Amministrazioni pubbliche di enti strumentali o comunque istituiti dalla Regione con uffici operanti nel territorio abruzzese.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per carta riciclata si intende carta prodotta con processi utilizzando materiale di recupero senza utilizzo di paste di legno o di cellulose vergini.
4. Gli uffici di cui al comma 2 coprono il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata così stabilita:
- a) almeno il 40 per cento del fabbisogno nel primo anno;
 - b) almeno il 60 per cento del fabbisogno nel secondo e nel terzo anno;
 - c) almeno il 70 per cento del fabbisogno a partire dal quarto anno.
5. Gli uffici di cui al comma 2 provvedono a dotarsi di apparecchiature per la fotoreproduzione e la ricezione di telefax predisposte all'utilizzo di carta riciclata, in occasione di sostituzione o incremento delle apparecchiature esistenti.
6. Le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 assicurano la raccolta differenziata della carta presente nei rifiuti prodotti nei medesimi uffici.
7. La carta raccolta e' conferita separatamente nei modi stabiliti dalle disposizioni del Comune nel quale ha sede ogni singolo ufficio al fine del suo recupero tecnologico.
8. La Regione Abruzzo e le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 assumono adeguate iniziative di informazione e di sensibilizzazione del proprio personale sulle finalita' dell'utilizzazione della carta riciclata e della raccolta differenziata della carta di rifiuto.
9. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno precedente:
- a) i quantitativi di carta riciclata usati nei propri uffici operanti nella Regione Abruzzo nonche' il livello percentuale raggiunto rispetto al consumo complessivo;

- b) i quantitativi di carta di rifiuto raccolta negli stessi uffici in modo differenziato e conferita ai competenti servizi di gestione dei rifiuti.
10. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone apposito regolamento di attuazione anche con riferimento all'attività delle altre Amministrazioni pubbliche con uffici operanti nel territorio della Regione Abruzzo.]

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 12

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 7/4 del 18.6.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 28.06.2019, N. 12

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per il ripiano delle perdite e la ricapitalizzazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A.

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Abruzzo per il ripiano delle perdite e la ricapitalizzazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. pari a complessivi euro 812.931,00 risultante dal bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2017.
2. Nel rispetto del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare il diritto di opzione per sottoscrivere l'aumento di capitale di Abruzzo Sviluppo S.p.A. finalizzato al ripiano delle perdite ed alla ricapitalizzazione della società.

Art.2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio previsto dall'articolo 1, comma 1, trovano copertura sulle risorse accantonate nel fondo vincolato per il pagamento delle perdite degli organismi partecipati iscritto nel programma 03, missione 20, titolo I, dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021).

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **28 GIUGNO 2019, N. 12** "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per il ripiano delle perdite e la ricapitalizzazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A." (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso

inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2019, N. 2
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Art. 15
(Fondo per perdite degli organismi partecipati)

1. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)) così come modificati dall'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) nel programma 03 della missione 20 del titolo I dello stato di previsione della spesa, è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite degli organismi partecipati, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 1.505.376,08 per l'anno 2019, euro 1.516.399,55 per l'esercizio finanziario 2020, euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.
2. È inoltre iscritto nel programma 3, missione 20, titolo I il fondo ricapitalizzazione Società ed Enti partecipati con uno stanziamento di competenza pari ad euro 100.000,00 per ciascuno dei tre esercizi finanziari.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 13

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 8/3 del 25.6.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 28.06.2019, N. 13

Contributo straordinario al Centro di Ricerca Unico d'Abruzzo (CRUA)

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Contributo straordinario al CRUA)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Abruzzo, nell'ambito agroindustriale, alimentare, ambientale, farmaceutico, biotecnologico e delle tecniche irrigue, è concesso, per l'esercizio 2019, un contributo straordinario al Centro di Ricerca Unico d'Abruzzo (CRUA) a copertura prioritaria dei costi di funzionamento, pari a euro 200.000,00 per lo svolgimento di attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 recante la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. A tal fine il CRUA adotta una contabilità separata delle attività non economiche da quelle economiche con indicazione dei relativi costi, finanziamenti ed entrate.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Ai fini della copertura della spesa di cui all'articolo 1, nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 01, capitolo di spesa 101634/1 denominato "Trasferimenti straordinari a favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo" per euro 200.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo IV, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 200.000,00.
2. Il dipartimento della Giunta regionale competente per materia provvede al trasferimento delle risorse entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 14

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 8/4 del 25.6.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 28.06.2019, N. 14

Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della l.r. 4/2009

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di aumentare il finanziamento per le attività di monitoraggio di acque superficiali e sotterranee e per i molteplici fenomeni di dissesto idrogeologico presenti nel territorio regionale, è autorizzata per l'anno 2019 l'ulteriore spesa di euro 1.587.721,50, a cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 01, Titoli 1 e 2 del bilancio regionale 2019-2021.
2. E' incrementato per euro 1.397.278,50 il Fondo crediti di dubbia esigibilità parte corrente per l'esercizio 2019, allocando le relative risorse alla Missione 20, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2019-2021.
3. La copertura della spesa di cui ai commi 1 e 2, pari complessivamente ad euro 2.985.000,00, è effettuata con le maggiori entrate per l'anno 2019 relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. A tal fine, al bilancio di previsione regionale 2019-2021, esercizio 2019, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) In aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, Capitolo 32107 "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - Art. 86 del D.Lgs. 112/98" per euro 2.985.000,00;
 - b) In aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 02, Capitolo 321000/1 "Fondo crediti di dubbia esigibilità parte corrente" per euro 1.397.278,50;
 - c) In aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 01, Capitolo 151402 "Attività di monitoraggio acque superficiali e sotterranee" per euro 548.007,25;
 - d) In aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 01, Capitolo 152108 "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico" per euro 1.039.714,25.
5. Le maggiori spese di cui al comma 1 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui al comma 4, lettera a).

Art. 2

(Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo)

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri delle attività A.I.B. (Anti Incendio Boschivo), per l'esercizio 2019, in aggiunta allo stanziamento già autorizzato con legge regionale 27 maggio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo), è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 01, Titolo I, Capitolo 311940/1 "Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 1.000.000,00 così ripartiti:
 1. Euro 850.000,00 capitolo di spesa 151300/9;
 2. Euro 100.000,00 capitolo di spesa 151300/14;
 3. Euro 50.000,00 capitolo di spesa 151300/16;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 311940/1 denominato "Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie" per euro 1.000.000,00.

Art. 3

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 4/2009)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 e poi sostituito dall'articolo 9, comma 1, lett. a), della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 4, dopo le parole "legge 14 settembre 2011, n. 148" sono aggiunte le seguenti: ", oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo volti all'acquisizione delle candidature per le nomine degli organi di controllo degli enti regionali.
3. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alle procedure di nomina, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, il competente Servizio del Consiglio regionale pubblica nuovi avvisi in conformità a quanto previsto dal comma 1, fissando per la presentazione delle candidature un termine non superiore a 15 giorni. Sono fatte salve le domande già presentate in base agli avvisi pubblicati in ordine ai procedimenti di cui al comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri sul bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **28 GIUGNO 2019, N.14**

"Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della l.r. 4/2009"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4

Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.

Art. 5

(Requisiti, nomine e compensi)

1. In applicazione dell'art. 42, commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo degli Enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le modalità contenute nel regolamento interno.
- 1-bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, **oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)**. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.

- 1-ter. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 9, COMMA 1, LETT. B), L.R. 12 GENNAIO 2018, N. 4]
- 1-quater. Le previsioni di cui al comma 1-bis non si applicano ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati ai sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).
- 1-quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.
- 1-sexies. Ciascun soggetto puo' essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale.
- 1-septies. All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco e' aggiornato annualmente e, comunque, all'inizio di ogni Legislatura.
- 1-octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico.
- 1-nonies. Nelle more della conclusione delle procedure di cui al comma 1-septies, la Giunta regionale nomina i tre membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP individuandoli tra i commissari per il Riordino in carica alla data del 1o dicembre 2013.
- 1-decies. L'Organo di Amministrazione nominato ai sensi del comma precedente, rimane in carica sino all'insediamento dell'Organo di Amministrazione nominato all'esito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1-quinquies.
- 1-undecies. Gli amministratori nominati ai sensi del comma 1 nonies hanno diritto al solo compenso lordo che, alla data del 1o dicembre 2013, percepivano in qualita' di Commissari per il Riordino, compenso posto a carico dell'ARAP, non essendoci alcun onere per la Regione Abruzzo.
2. In applicazione dell'art. 55, comma 3, dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta regionale secondo le modalita' stabilite dalla legge.
3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 rispondono a requisiti di professionalita' ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. C), L.R. 15 OTTOBRE 2013, N. 34]. Per i Direttori delle Agenzie sono richiesti, all'atto della nomina, i requisiti del Dirigente regionale.
4. La Regione, in attuazione dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.
5. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. E), L.R. 15 OTTOBRE 2013, N. 34]
6. Il compenso lordo stabilito per gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 1 e 2 e' espressamente indicato, per ciascun ente regionale, nelle singole leggi di riordino, in considerazione dei livelli di complessita' della gestione e della relativa professionalita' richiesta. Una parte variabile della retribuzione, non inferiore al 30 per cento, e' correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all'art. 8.
7. Le indennita' di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennita' spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici. [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 6, L.R. 4 AGOSTO 2009, N. 12]
8. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennita' di carica a lui piu' favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennita' di carica, gli puo' essere corrisposto un rimborso spese identico a quello che viene corrisposto ai dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.
9. La corresponsione del rimborso spese di cui al comma 8 non e' cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata e nella stessa citta'.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 28 GIUGNO 2019, N. 14 "Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della l.r. 4/2009" sono i seguenti:

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 86

(Gestione del demanio idrico)

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. [COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388]

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 26

(Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 4/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.
1-ter. All'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1-bis provvede il Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2012.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)."

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 4

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 5 della L.R. 4/2009)

1. All'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Ciascun soggetto puo' essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";
 - b) il comma 1-ter e' abrogato;

c) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:

"1-quater. Le previsioni di cui al comma 1-bis non si applicano ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati ai sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).".

2. Le nomine degli organi di controllo non espletate alla data di entrata in vigore del presente articolo sono effettuate secondo le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso l'elenco regionale dei componenti gli organi di controllo istituito presso il Consiglio regionale.
4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it